

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 9 maggio 1891, *Ric. Carbonaro*.

**Comune — Azione popolare — Diritti spettanti al Comune — Costituzione di parte civile in giudizio penale — Inammissibilità** (L. com prov., art. 114).

*L'azione popolare, consentita dalla legge comunale e provinciale, è ristretta ai giudizi in sede civile, e non comprende la costituzione di parte civile, in sede penale, in luogo e vece del Comune. (1)*

La Sezione, ecc. — Attesochè sta in fatto che la Camera di consiglio del tribunale di Catania rinviò fino dal 1° febbraio 1890 il dott. Carbonaro avanti il tribunale stesso per rispondere dei reati previsti dagli art. 168, 413, 417, 419, 275, 276 cod. pen., commessi durante l'esercizio della sua carica di sindaco di Belpasso;

Che, pendente il processo, Vincenzo Quattrocchi ed altri chiesero alla Giunta provinciale amministrativa di Catania l'autorizzazione a costituirsi parte civile in giudizio esercitando l'azione popolare attribuita al contribuente sul fondamento dell'art 114 della legge com. prov., e la Giunta, dopo aver sentito il Consiglio comunale, che fu di parere negativo, concesso al solo Quattrocchi la domandata autorizzazione.

Che le ragioni per cui la Giunta provinciale fu indotta a concedere l'autorizzazione furono la prova che il Quattrocchi era iscritto nei ruoli dei contribuenti come possessore di un immobile sufficiente a cuoprire le spese del giudizio, e che l'esito dubbio della lite non era motivo sufficiente per denegare l'esercizio dell'azione popolare; laonde restava privo di fondamento il diniego che per l'uno e per l'altro motivo il Consiglio comunale aveva creduto dover opporre alla dimanda del Quattrocchi.

Che il ricorso fatto in linea amministrativa dal Carbonaro contro questa deliberazione della Giunta provinciale venne respinto con R. D. 16 novembre 1890, sul parere della Sezione dell'interno di questo Consiglio, considerando che l'art. 114 della legge com. prov. non esclude dall'azione popolare la costituzione di parte civile in giudizio penale e che il Quattrocchi aveva dimostrato di essere proprietario di uno stabile sufficiente, secondo il parere della Giunta provinciale, alle spese del giudizio.

Che contro il real decreto il Carbonaro ha proposto ricorso avanti a questa Sezione, denunciando la violazione dell'art. 114 della legge com. prov., secondo la lettera e lo spirito della disposizione, e sostiene che l'esercizio dell'azione popolare vuolsi intendere ristretta alla sede civile, nè può comprendere la costituzione della parte civile, che non permetterebbe di ordinare l'intervento in causa del Comune, come vuole l'indicata disposizione di legge; che, comunque, tale esercizio d'azione popolare da parte del contribuente non può esser consentita che per riparare alla trascuranza del Comune, la quale resta esclusa dall'indole stessa del fatto: ed inoltre che la Giunta provinciale avrebbe dovuto da sè medesima accertarsi della sufficienza della contribuzione fondiaria pagata dal Quattrocchi, in rispetto all'entità delle spese da garantirsi, e della serietà e del buon esito della causa.

Attesochè l'art. 114 della legge com. e prov. statuisce: “ Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune. La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al Comune d'intervenire in giudizio ”.

Che dal testo letterale di questa disposizione risulta chiaro il concetto, che mentre il legislatore ha permesso ai contribuenti di esercitare a proprio rischio le azioni spettanti al Comune, ha voluto per altro far salvo l'interesse del Comune stesso, e a ciò ha provveduto con l'intervento del Comune in giudizio, imponendo al magistrato di ordinarlo sempre d'ufficio.

Che ciò conduce logicamente a concludere che il pensiero del legislatore siasi rivolto all'esperimento delle azioni in sede civile, e a ritenere che non abbia avuto in mente di permettere ai contribuenti la costituzione a parte civile in sede penale, in luogo e vece del Comune. Difatti l'intervento d'ufficio può solo ordinarsi dal magistrato civile perchè l'art. 205 cod. proc. civ. l'autorizza espressamente, mentre non soltanto manca nel codice di procedura penale una disposizione corrispondente all'art. 205, ma un provvedimento analogo non sarebbe nemmeno consentito dall'indole stessa del giudizio penale, che rende inconcepibile l'intervento coattivo di un terzo per fini di carattere giuridico privato, in un giudizio che è eminentemente d'interesse pubblico.

Che a confermare questa conclusione concorre il modo diverso con cui il legislatore ha disciplinato l'esercizio dell'azione popolare nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè nell'art. 82 legge 17 luglio 1890 e 117 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, dove ha voluto permettere al cittadino anche la costituzione di parte civile in giudizio penale, lo ha dichiarato espressamente, permettendogli di esercitarla in contraddittorio dei rappresentanti o amministratori dell'istituzione, nei modi e termini consentiti dal codice di procedura penale.

Attesochè, pertanto, ben fondato fu il ricorso del Barbarino Carbonaro al Governo del re per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e non meno ben fondato è il ricorso attuale, essendosi pur troppo violato con gl'impugnati provvedimenti l'art. 114 della legge com. prov.

Per questi motivi, ecc.